

**La Cassazione pronuncia in tema di privacy e trattamento dei dati personali ponendo in evidenza il principio di necessità e minimizzazione dei dati ex art. 5 GDPR  
(Cass. Civ., Sez. I, sent. 30 ottobre- 19 dicembre 2019, n. 34113)**

La Suprema Corte, in materia di violazione della privacy e trattamento dei dati personali, afferma che il trattamento delle informazioni personali, nella specie effettuato nell'ambito dell'attività di recupero crediti, sia lecito purchè avvenga nel rispetto del criterio di minimizzazione nell'uso dei dati personali, dovendo essere utilizzati solo i dati indispensabili, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono raccolti e trattati. Richiamando la normativa sul punto, ricorda che tale principio era ben espresso dal Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 3, recante il titolo "principio di necessità nel trattamento dei dati", e dall'articolo 11, lettera d) legge cit., richiedente la pertinenza, la completezza e non eccedenza dei dati rispetto alle finalità per cui sono raccolti e trattati. Infine, interessante aggiornamento normativo è nel riferimento al Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 5, lettera c) del regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo	- Presidente
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe	- Consigliere
Dott. FEDERICO Guido	- Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo	- Consigliere
Dott. FIDANZIA Andrea	- rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

## ORDINANZA

sul ricorso 759/2016 proposto da: (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso il proprio studio, rappresentata e difesa da se' medesima; - ricorrente – contro (OMISSIS) Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;- controricorrente -avverso la sentenza n. 2414/2015 della CORTE D'APPELLO

di NAPOLI, depositata il 27/05/2015; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/10/2019 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

#### FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 7605/2012, depositata il 26.6.2012, il Tribunale di Napoli ha condannato il (OMISSIS) s.p.a. al pagamento in favore di (OMISSIS) della somma di Euro 254.960,00, a titolo di responsabilit  pre-contrattuale ascritta alla Banca in occasione delle trattative intraprese con l'attrice finalizzate alla conclusione di una transazione, oltre al risarcimento dei danni quantificati nella somma di Euro 5.000,00 per violazione della privacy. E' stato ritenuto dal giudice di primo grado che l'istituto di credito, dopo aver pignorato l'immobile posto a garanzia del contratto di mutuo non adempiuto dall'attrice, nonostante le proposte via via migliorative presentate dalla (OMISSIS), aveva ingiustificatamente ceduto il proprio credito pro soluto a tale (OMISSIS) ad una somma inferiore rispetto a quella offerta dalla stessa debitrice. La Corte d'Appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l'appello principale e rigettato l'appello incidentale della (OMISSIS). Il giudice di secondo grado ha confutato la prospettazione della debitrice, secondo cui il cessionario del credito aveva versato alla Banca un anticipo del corrispettivo pattuito per la cessione in data (OMISSIS), ovvero in epoca addirittura anteriore all'instaurazione delle trattative con la (OMISSIS), osservando che si era trattato di un palese errore materiale presente nella scrittura privata autenticata di cessione del credito, come si evinceva dal rilievo che il relativo assegno era stato tratto, in realt , in data 28.6.2007. Inoltre, e' stato evidenziato nella sentenza impugnata che se era pur vero che la cessionaria aveva pagato una somma inferiore a quella offerta dalla debitrice, tuttavia, l'acquisto del credito era avvenuto in un'unica soluzione e non a fronte di un pagamento dilazionato di 24 mesi, come proposto dalla debitrice, nei cui confronti erano ben comprensibili dubbi di solvibilit , data l'ingente somma debitoria rimasta insoddisfatta. In ordine alla dedotta violazione della legge sulla privacy, il giudice d'appello ha evidenziato che, una volta eseguito il pignoramento immobiliare, e' del tutto evidente che la vicenda debitoria travalichi gli stretti ambiti del rapporto debitore-creditore, coinvolgendo tutti i possibili soggetto interessati all'acquisto del bene staggito. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) affidandolo a tre motivi. Il (OMISSIS) s.p.a. si e' costituito in giudizio con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex articolo 380 bis.1 c.p.c..

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo e' stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 116 c.p.c. e articolo 2702 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Lamenta la ricorrente che la Corte d'Appello non ha riconosciuto l'efficacia probatoria privilegiata della scrittura privata autenticata per notaio (OMISSIS) e, in particolare, della dichiarazione in essa contenuta, proveniente dal (OMISSIS), secondo cui il prezzo della cessione di credito era stato parzialmente corrisposto a mezzo di assegno bancario dell'importo di Euro 50.000,00, datato (OMISSIS). Tale fatto era stato documentato con una prova avente valore legale e non poteva essere quindi disatteso dal giudice di secondo grado facendo ricorso alle presunzioni, con conseguente violazione dell'articolo 116 c.p.c.. Peraltro, il giudice di secondo grado ha aderito acriticamente alla tesi del (OMISSIS), che ha offerto come elemento di riscontro copie fotostatiche (di un assegno) non conformi, contestate tempestivamente e dettagliatamente. 2. Il motivo e' infondato. Va preliminarmente osservato che, a norma dell'articolo 2702 c.c., la scrittura privata autenticata o riconosciuta fa piena prova fino a

querela di falso, della sola provenienza della stessa da chi ne appare come sottoscrittore, con la conseguenza che la fede privilegiata non si estende di certo anche alla veridicità delle dichiarazioni in essa rappresentate, sicché il contenuto di queste ultime può essere contestato dal sottoscrittore con ogni mezzo di prova, entro i limiti di ammissibilità propri di ciascuno di essi. (Cass. n. 13321 del 30/06/2015). Ne consegue che, nel caso di specie, la fede privilegiata non investe anche la dichiarazione, contenuta nella scrittura privata autenticata dal notaio, con cui il funzionario del (OMISSIS) ha riferito che il prezzo della cessione di credito di cui è causa era stato parzialmente corrisposto a mezzo di assegno bancario dell'importo di Euro 50.000,00, datato (OMISSIS). Il contenuto di tale dichiarazione poteva essere confutato con ogni mezzo di prova. In proposito, il giudice d'appello, con un percorso argomentativo immune da vizi logici, ha evidenziato che la data del (OMISSIS), riportata sulla scrittura privata autenticata, era frutto di mero errore materiale sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti, rappresentati dalla copia dell'assegno bancario prodotta in atti che indicava come data di negoziazione del titolo, mediante stampigliatura meccanica, quella dell'11.7.2007 (il che renderebbe estremamente improbabile un'emissione avvenuta oltre due anni prima) nonché dalla copia di un estratto di conto corrente del soggetto emittente il titolo, da cui era risultato che l'addebito sul conto era avvenuto con valuta (OMISSIS). È peraltro inammissibile la censura con cui la ricorrente ha evidenziato nel ricorso di aver contestato tempestivamente e in dettaglio la conformità all'originale dei documenti prodotti in copia in giudizio dalla controparte. Sul punto, dall'esame della sentenza impugnata emerge che il giudice d'appello non ha fatto alcun cenno al disconoscimento delle riproduzioni meccaniche asseritamente effettuato dalla ricorrente a norma dell'articolo 2712 c.c. (e quindi ai profili giuridici conseguenti a tale dedotta contestazione). Orbene, essendo principio consolidato di questa Corte che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio - non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 09/07/2013, n. 17041) - ne consegue che, ove nel ricorso per cassazione siano prospettate, come nel caso di specie, questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonché il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla S.C. di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., 13/06/2018, n. 15430). La ricorrente non ha assolto a tale onere di allegazione, limitandosi a sostenere di aver contestato tempestivamente la conformità delle copie agli originali, ma senza neppure dedurre di aver specificamente investito di tale questione il giudice d'appello. In ogni caso, è comunque principio consolidato di questa Corte che il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'articolo 215 c.p.c., comma 2. Infatti, mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verifica e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un

documento, se impegna la parte contro la quale il documento e' prodotto a prendere posizione sulla conformita' della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (Cass. n. 12737 del 23/05/2018). 3. Con il secondo motivo e' stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli dell'articolo 132 c.p.c., n. 4, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonche' la motivazione "apparente". Lamenta la ricorrente che la sentenza impugnata e' carente nell'esame delle circostanze dedotte con l'appello incidentale, non consentendo di comprendere le ragioni poste a fondamento della decisione. In particolare, e' stato omesso ogni controllo e consequenziale motivazione in ordine alla sussistenza della buona fede della Banca nell'esercizio dell'autonomia contrattuale. In particolare, la Corte d'appello ha omesso di pronunciarsi sulla legittimita' del contegno tenuto dalla Banca, la quale non aveva consentito la liberazione dell'obbligazione della sua debitrice a parita' di condizioni con il terzo cessionario, il quale aveva acquistato il credito per una cifra addirittura inferiore a quella offerta dalla ricorrente. Si lamenta, in sostanza, l'apparenza della motivazione del giudice di secondo grado in ordine al dedotto abuso di diritto della Banca, che aveva posto in essere un comportamento contrario a buona fede, non avendo tratto alcuna utilita' dalla cessione del credito al terzo, danneggiando il debitore e consentendo che il terzo lucrasse dall'operazione la somma di Euro 254.960,900. 4. Il motivo e' infondato. Va osservato che, come gia' evidenziato nella parte narrativa, la sentenza impugnata, pur dando atto che la cessionaria aveva pagato una somma inferiore a quella offerta dalla debitrice, ha, tuttavia, precisato che l'acquisto del credito era avvenuto in un'unica soluzione, e non a fronte di un pagamento dilazionato di 24 mesi, come proposto dalla debitrice, nei cui confronti erano peraltro ben comprensibili dubbi di solvibilita', data l'ingente somma debitoria rimasta insoddisfatta. La Corte d'Appello ha, inoltre, evidenziato che dopo che l'istituto di credito, nel maggio 2006, rifiuto' la proposta transattiva della (OMISSIS) (prevedente una dilazione di pagamento in ben 24 rate mensili), quest'ultima contesto' tale rifiuto e nessuna altra comunicazione intervenne tra le parti fino a quando, nel successivo luglio (2007), la Banca cedette il proprio credito ad (OMISSIS). Non vi e' dubbio che un tale percorso argomentativo del giudice di secondo grado soddisfi pienamente "il minimo costituzionale" secondo i parametri elaborati da questa Corte a partire dalla sentenza delle S.U. n. 8053/2014. Dunque, il giudice di secondo grado, con un ragionamento assolutamente immune da vizi logici, ha indicato specificamente le ragioni per cui la Banca non e' incorsa nella violazione dei principi di buona fede e correttezza nel rifiutare la proposta transattiva della debitrice. L'offerta da parte della (OMISSIS) di una somma leggermente superiore a quella di cessione (408.000,00 a fronte di 400.000,00 del corrispettivo pattuito con il terzo) - non aumentata neppure in minima parte dopo l'immediato netto rifiuto dell'istituto di credito non era tale da dover indurre la Banca a preferire la debitrice nella definizione della pratica, in conseguenza della richiesta di dilazione di pagamento per un tempo assai prolungato da parte di un soggetto che gia' in passato non aveva onorato i propri impegni, maturando un'esposizione debitoria davvero ingente. Il giudice ha quindi indicato i motivi della convenienza economica dell'offerta formulata dal terzo, cosi' confutando il dedotto abuso del diritto. 5. Con il terzo motivo e' stata dedotta la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articoli 15 e segg.. Lamenta la ricorrente che vi e' stata violazione della normativa sulla privacy al momento della cessione del credito della Banca ad un privato. In particolare, la Banca ha segnalato la debitrice a

soggetti privati "acquirenti di crediti" fornendo loro dati sensibili in ordine alla persona del debitore, alla situazione debitoria e all'abitazione della debitrice 6. Il motivo e' inammissibile per genericita'. Va preliminarmente osservato che non vi e' dubbio che il trattamento delle informazioni personali effettuato nell'ambito dell'attivita' di recupero crediti sia lecito purché, avvenga nel rispetto del criterio di minimizzazione nell'uso dei dati personali, dovendo essere utilizzati solo i dati indispensabili, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalita' per cui sono raccolti e trattati. Tale principio era ben espresso dal Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 3, recante il titolo "principio di necessita' nel trattamento dei dati", e dall'articolo 11, lettera d) legge cit., richiedente la pertinenza, la completezza e non eccedenza dei dati rispetto alle finalita' per cui sono raccolti e trattati (tali articoli sono stati recentemente abrogati a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101) ed e' stato recentemente riaffermato con l'entrata in vigore dell'articolo 5, lettera c) del regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679. Non puo' quindi ritenersi che la Banca sia incorsa nella violazione della legge sulla privacy solo perche' abbia fornito ai soggetti acquirenti del credito informazioni riguardanti la debitrice funzionali alla cessione del credito, quali la situazione debitoria, ubicazione dell'immobile vincolato alla garanzia del credito, etc., ove non venga fornita prova che la comunicazione a terzi sia avvenuta in violazione del principio sopra enunciato di "minimizzazione nell'uso dei dati personali". Nel caso di specie, la ricorrente lamenta la rivelazione da parte della Banca di dati c.d. sensibili concernenti la sua persona senza neppure avere indicato quali, nonostante che gia' nel giudizio di merito fosse suo preciso onere specificare i dati sensibili propalati in violazione del criterio della "minimalizzazione nell'uso dei dati personali". La censura si appalesa quindi generica. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 12.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.